

Decreto di annullamento in autotutela del bando di concorso pubblico prot. n. 2808 del 29/06/2026 per mancato perfezionamento delle forme di pubblicità prescritte dall'art. 15 del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante “Regolamento concernente i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO lo Statuto dell’ISIA di Pescara vigente;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e autotutela amministrativa, nonché all’art. 21-novies in materia di annullamento d’ufficio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, recante “Regolamento concernente le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;

VISTO in particolare, l’art. 15 del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ai sensi del quale, fermo l’obbligo di pubblicazione e gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento InPA, le Istituzioni AFAM pubblicano, pena l’invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale i bandi relativi alle procedure concorsuali, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione AFAM e, in particolare, il CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento d’Istituto per il reclutamento del personale AFAM;

VISTO il bando prot. n. 2808 del 29/06/2026, avente a oggetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nell’Area delle Elevate Qualificazioni - Settore finanziario/contabile - CCNL “Istruzione e Ricerca” - Sezione AFAM;

DATO ATTO che il predetto bando è stato pubblicato sul Portale unico del reclutamento InPA in data 30/06/2026, con termine di scadenza per la presentazione delle candidature fissato al 30/07/2026;

DATO ATTO che, successivamente alla pubblicazione sul Portale InPA, è emersa l’impossibilità tecnica di procedere, allo stato, alla contestuale pubblicazione del bando sulla piattaforma telematica ministeriale CINECA Bandi AFAM, in ragione della chiusura della relativa funzionalità di pubblicazione;

CONSIDERATO che la riapertura della piattaforma CINECA Bandi AFAM potrebbe intervenire solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature già fissato sul Portale InPA;

Prot. n. 3094 del 13.07.2026

RILEVATO che tale circostanza determina un concreto rischio di mancato perfezionamento delle forme di pubblicità prescritte dall'art. 15 del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, con conseguente esposizione della procedura a profili di invalidità;

RITENUTO che la prosecuzione della procedura, nelle condizioni sopra rappresentate, potrebbe pregiudicare la piena legittimità della selezione, nonché i principi di trasparenza, pubblicità, parità di accesso e buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO che sussista un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento in autotutela del bando, al fine di evitare il consolidamento di una procedura esposta a profili di invalidità e di consentire, ove ne ricorrano le condizioni, la successiva riedizione della procedura concorsuale nel pieno rispetto delle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la procedura si trova ancora in una fase iniziale e che, alla data del presente provvedimento, non sono state espletate prove concorsuali, né è stata nominata la commissione esaminatrice;

VALUTATO che l'interesse dei candidati eventualmente già iscritti è adeguatamente salvaguardato dalla tempestiva pubblicazione del presente provvedimento, dalla possibilità di partecipare a un'eventuale successiva riedizione della procedura e dal rimborso del contributo di partecipazione già versato;

CONSIDERATO che il bando prevede il versamento di un contributo di partecipazione di euro 10,00 e che, in caso di ritiro della procedura prima dell'espletamento delle prove, sussistono i presupposti per la restituzione delle somme eventualmente già versate dai candidati;

RITENUTO opportuno disporre il rimborso del contributo di partecipazione in favore dei candidati che abbiano già presentato domanda e versato il relativo importo, trattandosi di ritiro della procedura per ragioni non imputabili agli aspiranti;

DECRETA

Art. 1 - Annullamento in autotutela del bando

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è annullato in autotutela il bando prot. n. 2808 del 29/06/2026, avente a oggetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nell'Area delle Elevate Qualificazioni - Settore finanziario/contabile - CCNL "Istruzione e Ricerca" - Sezione AFAM.

L'annullamento è disposto ai fini del ripristino della piena regolarità dell'azione amministrativa e del corretto perfezionamento delle forme di pubblicità prescritte dall'art. 15 del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.

Art. 2 - Effetti sulle candidature

Le candidature eventualmente già presentate sul Portale InPA nell'ambito della procedura annullata sono prive di effetto ai fini della presente procedura concorsuale.

L'annullamento disposto con il presente decreto non pregiudica la possibilità per gli interessati di presentare domanda di partecipazione in caso di successiva riedizione della procedura, secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti dal nuovo bando.

Art. 3 - Rimborso del contributo di partecipazione

Ai candidati che abbiano già versato il contributo di partecipazione di euro 10,00 è riconosciuto il rimborso dell'importo corrisposto.

A tal fine, gli interessati dovranno trasmettere apposita richiesta all'indirizzo isiape@isiadesign.pe.it, indicando:

Prot. n. 3094 del 13.07.2026

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- estremi del versamento effettuato;
- coordinate bancarie IBAN intestate o cointestate al richiedente;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Il rimborso sarà disposto previa verifica dell'effettivo versamento e della corrispondenza con la candidatura presentata.

I dati personali comunicati ai fini del rimborso saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 - Pubblicazione e comunicazioni

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'ISIA di Pescara e sul Portale InPA, quale comunicazione relativa alla procedura annullata.

L'Amministrazione provvede altresì a richiedere ai competenti gestori del Portale InPA la chiusura, il ritiro o l'oscuramento della procedura, secondo le funzionalità tecniche disponibili.

Il presente decreto è trasmesso, ove necessario, anche ai competenti uffici ministeriali e/o a CINECA ai fini del riallineamento delle piattaforme di pubblicazione delle procedure AFAM.

Art. 5 - Disposizioni finali

Il presente provvedimento produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Pescara, 13/07/2026

**Il Direttore f.f.
Prof.ssa Donatella Furia**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 e degli artt. 7 e 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 33/2013, nonché delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, nella presente copia destinata alla pubblicazione sono state omesse firme autografe/digitali o dichiarazioni di concordanza. Tali elementi risultano regolarmente apposti o acquisiti con l'originale, conservato agli atti dell'Istituzione.